

Pistoia, 24.06.2024

A tutti gli Avvocati e Praticanti Abilitati dell'Ordine degli Avvocati di PISTOIA

OGGETTO: **Astensione** dalle udienze proclamata dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane per i giorni **10-11-12 luglio 2024.**

Care Colleghe e cari Colleghi,

la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane ha proclamato l'astensione dalle udienze penali e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per gli Avvocati penalisti per il giorno 10-11-12 luglio 2024, come da delibera che si allega.

Nel caso in cui aderiate all'astensione, Vi raccomandiamo di attenerVi alle regole deontologiche ed al Codice di Autoregolamentazione approvato dall'Organismo Congressuale Forense il 14/01/2017, già trasmesso alla Commissione di Garanzia e ciò sia in merito alle modalità di adesione sia in relazione alle prestazioni indispensabili di cui occorrerà garantire l'effettuazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, 3° co., legge 12.06.1990 n. 146.

Si ricorda, infatti, che l'art. 3 del citato codice dispone che l'adesione debba essere: «a) dichiarata - personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato - all'inizio dell'udienza o dell'atto di indagine preliminare; / b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella

cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltre che agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita».

Si ricorda, inoltre, che, in base all'art. 4 del codice medesimo, l'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:

«a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'art. 467 del codice di procedura penale, nonché' ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito, entro centottanta giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro novanta giorni; / b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420-ter, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale».

Cordiali saluti

La Consigliera Segretaria Avv. Francesca Bonfiglioli La Presidente Avv. Cecilia Turco

All: copia delibera della Giunta della Unione delle Camere Penali Italiane del 18 giugno 2024.